

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PIZZO (VV)**

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N. 1 DEL 08.01.2021

OGGETTO: Costituzione in giudizi tributari promossi da contribuenti. Affidamento incarico legale. Approvazione disciplinare.

L'anno **2021**, il giorno **otto** del mese di **Gennaio**, dalle ore **13.00** ed in prosieguo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone:

Cognome e Nome		Presente	Assente
Dott. Cesare Vincenzo Pelaia	Presidente	X	
Dott. Pietro Dattilo	Componente	X	
Rag. Antonio Gatto	Componente	X	

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE**

PREMESSO CHE:

- il comune di Pizzo, con delibera del Consiglio n. 26 del 06 luglio 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 15 settembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 05/10/2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 27 settembre 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione dott. Cesare Vincenzo Pelaia, dott. Pietro Dattilo, rag. Antonio Gatto;
- in data 27 settembre 2017 la Commissione si è insediata presso il Comune di Pizzo (VV);
- appartiene alla gestione della Commissione di liquidazione del dissesto l'amministrazione dei fondi a gestione vincolata, per come da ultimo sancito dall'art. 36, comma 2, della L. 21.06.17 n. 96;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- questa Commissione, con propria precedente deliberazione n. 29 del 09.08.2018, ha affidato l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Pizzo di competenza di questa Commissione straordinaria di liquidazione, residui attivi maturati alla data del 31.12.2017 aventi natura tributaria e patrimoniale, con esclusione di quelle derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali gravati da usi civici

e/o costituenti le cd. "terre collettive", alla SERIEL s.r.l. per le motivazioni ivi indicate e secondo quanto proposto nell'offerta del 26.07.2018, in atti al n. 35/2018 e disciplinato nella convenzione allegata alla deliberazione;

- nel corso delle attività affidate la Seriel si è trovata e si trova di fronte a diverse situazioni di impugnazione di atti dalla medesima notificati a contribuenti, sia innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, sia innanzi ad altre Autorità Giudiziarie e per tali motivi si è costituita nei relativi giudizi;
- tali opposizioni vengono presentate sia nei confronti della predetta Seriel sia nei confronti di questa Commissione straordinaria di liquidazione;

RITENUTO che in conseguenza di quanto sopra debba costituirsi nei relativi giudizi anche questa Commissione straordinaria, procedendo nel contempo al conferimento di incarico a legale a difesa;

DATO ATTO che dal predetto incarico nessun onere discende nei confronti della Commissione essendo le relative spese poste a carico della predetta Seriel e, nel caso di vittoria con spese, dei contribuenti interessati e che la Seriel ha già conferito incarico legale a difesa all'avv. Angelo COSCARELLA del Foro di Cosenza;

RITENUTO pertanto opportuno conferire l'incarico di che trattasi al medesimo legale;

RILEVATO che allo stato La costituzione in giudizio ed il conferimento dell'incarico in rappresentanza e difesa di questa Commissione debba essere deliberato per i seguenti giudizi:

1. Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, R.G. n. 246/2020 promosso da Hotel Marinella; R.G. n. 650/2019 promosso da Club Med; R.G. n. 615/2020 promosso da A.MA; R.G. n. 699/2020 promosso da Crocè Paola; R.G. n. 698/2020 promosso da Crocè Adriana;
2. Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, R.G.A.C. n. 5/2020 promosso da Villaggio Camping Pinetamare;
3. Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio promosso da Sganga Leonardo;

RITENUTO pertanto di procedere a quanto all'uopo necessario per i motivi sopra indicati;

VISTO il TUOEL approvato con d. lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto:

- **DI COSTITUIRSI** nei seguenti procedimenti giudiziari intentati nei confronti di questa Commissione straordinaria di liquidazione:
 1. Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, R.G. n. 246/2020 promosso da Hotel Marinella; R.G. n. 650/2019 promosso da Club Med; R.G. n. 615/2020 promosso da A.MA; R.G. n. 699/2020 promosso da Crocè Paola; R.G. n. 698/2020 promosso da Crocè Adriana;
 2. Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, R.G.A.C. n. 5/2020 promosso da Villaggio Camping Pinetamare;
 3. Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio promosso da Sganga Leonardo;


- **DI CONFERIRE** incarico legale per la rappresentanza e la difesa di questa Commissione nei predetti giudizi all'Avv. Angelo COSCARELLA del Foro di Cosenza secondo le modalità indicate nell'apposito disciplinare allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** ad ogni effetto di legge il disciplinare di cui sopra e di autorizzarne la sottoscrizione nei modi di legge, nonché di autorizzare la sottoscrizione delle singole procure alle liti;
- **DI DARE ATTO** che il presente affidamento non comporta oneri e quindi impegni di spesa, in quanto sia il compenso che le spese conseguenti sono posti a carico della predetta Serial e, nel caso di vittoria con spese, dei contribuenti interessati;
- **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Cesare Vincenzo Pelaia- Presidente _____

Dott. Pietro Dattilo- Componente _____

Rag. Antonio Gatto - Componente _____

Handwritten signatures of the commission members. The top signature is for Cesare Vincenzo Pelaia, the middle for Pietro Dattilo, and the bottom for Antonio Gatto. The signatures are written in black ink over horizontal lines.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PIZZO (vv)**

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N.1 DEL 08/01/2021

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 11 GEN 2021 e sarà affissa fino al _____ ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pizzo, li 11 GEN 2021



Il Responsabile dell'area servizi generali

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal 11 GEN 2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. _____ registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Pizzo, li 11 GEN 2021



Il Responsabile dell'area servizi generali

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno, addì del mese di, in

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 Cod. Civ.,

TRA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pizzo, in persona del Presidente pro tempore Dott. Pelaia Cesare Vincenzo, domiciliato per la carica presso il Comune di Pizzo, con sede in Pizzo C.F./P.Iva 00327770798 in nome e per conto della quale agisce;

E

L'Avvocato Angelo Coscarella del Foro di Cosenza (di seguito legale o avvocato), con studio in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 95 (C.F.: CSCNGL75C26D086I, P.Iva 03625660786) Tel. e Fax 0984-398055, E-mail angelocoscarella@libero.it, Pec avv.angelocoscarella@pec.giuffre.it

PREMESSO CHE

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pizzo deve resistere in azione legali dinanzi a:

1) Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia nei giudizi R.G. n. 246/2020 promosso da Hotel Marinella; R.G. n. 650/2019 promosso da Club Med; R.G. n. 615/2020 promosso da A.MA; R.G. n. 699/2020 promosso da Crocè Paola; R.G. n. 698/2020 promosso da Crocè Adriana;

2) Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, R.G.A.C. n. 5/2020 promosso da Villaggio Camping Pinetamare;

3) Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio promosso da Sganga Leonardo;

- con deliberazione di n. del si stabiliva di resistere in giudizio per le motivazioni sopradette individuando il legale cui conferire il mandato per la difesa della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa nei giudizi promossi da:

- Hotel Marinella R.G. n. 246/2020, da Club Med R.G. n. 650/2019; da A.MA R.G. n. 615/2020; da Crocè Paola R.G. n. 699/2020; da Crocè Adriana R.G. n. 698/2020 dinanzi la CTP di Vibo Valentia;
- Villaggio Camping Pinetamare, R.G.A.C. n. 5/2020 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile;
- Sganga Leonardo dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia;

2. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
3. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti(o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata/indicate e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
4. L'Avvocato può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente.
 - b. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

6. L'Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 conv. in L. 217/2010.
9. L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
11. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente allastipulazione del presente atto è a carico dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto,

li.....

PER L'ENTE

Il Presidente della Commissione Straordinaria
di Liquidazione del Comune di Pizzo

Avv. Angelo Coscarella
